

STATUTO
DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"RADIO MATER"

ART. 1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1. L'Associazione denominata "RADIO MATER" Organizzazione di volontariato, di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Albavilla (CO). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. L'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, (di seguito RUNTS)". L'Associazione si impegna, altresì, ad utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
6. Sino all'iscrizione nel RUNTS, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale ed utilizzati in ragione della richiamata qualifica già posseduta dalla stessa associazione.

ART. 2 - DISCIPLINA GENERALE

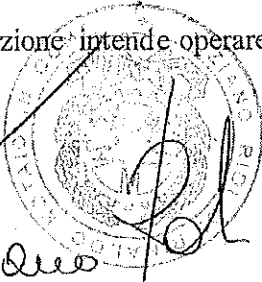
1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel contesto delle leggi nazionali e regionali di riferimento e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
3. L'Assemblea potrà approvare un Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Il Regolamento non può contenere previsioni in contrasto o derogatorie dello Statuto.

ART. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati per la realizzazione, prevalentemente in favore di terzi, ed un servizio religioso, sociale, culturale e di solidarietà, anzitutto, attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva a carattere comunitario.
2. Il servizio è, in prevalenza, volto alla diffusione del messaggio evangelico ed è ispirato agli insegnamenti del Magistero e della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, in aderenza all'ispirazione ed all'impulso del fondatore Don Mario Galbiati.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, l'associazione intende operare attraverso le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 lettere:

Bando Teo

12 Dec 2019



- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, co. 5 L. 223/1990 e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
4. L'Associazione per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui ai precedenti commi intende in particolare:
 - svolgere un servizio di volontariato finalizzato alla radiodiffusione sonora e televisiva a carattere religioso, culturale e assistenziale, in linea con le finalità delle radio a carattere comunitario, così come delineate nella L. n. 223/1990;
 - produrre e/o acquistare, pubblicare e divulgare prodotti editoriali, periodici, sonori, audiovisivi;
 - diffondere eventi religiosi, culturali e sociali;
 - produrre e/o acquistare programmi inerenti all'informazione, all'educazione alla salute e finalizzati alla promozione dell'uguaglianza e della solidarietà all'interno delle Comunità, alla libertà d'espressione e d'opinione, alla pace e allo sviluppo della democrazia;
 - salvaguardare il valore delle relazioni interpersonali e il carattere dialogico della comunicazione dando risposta ai bisogni di comunicazione presenti nel contesto territoriale e sociale, anche al fine di creare un luogo di discussione e di approfondimento nel quale affrontare i problemi specifici delle persone e della società;
 - divenire strumento di accoglimento dei bisogni sociali dichiarati, al fine di intervenire successivamente con azioni concrete a favore di coloro che siano più fragili e/o bisognosi; predisporre luoghi di accoglienza, ascolto e preghiera, anche interagendo con altri enti, al fine di accogliere e sostenere i bisognosi (nelle povertà spirituali, psichiche e/o fisiche) e coloro che desiderano trovare un luogo di accoglienza e solidarietà;
 - organizzare eventi e momenti di convivialità e condivisione finalizzati alla preghiera, alla crescita spirituale ed al perseguimento delle finalità sociali;
 - svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
 4. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
 5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso ed in ogni altra forma consentita dalle leggi vigenti e ad essa applicabili.
 6. L'Associazione potrà inoltre compiere ogni operazione ritenuta necessaria o utile, che non sia in contrasto con la specifica disciplina che regola la qualifica di organizzazione di volontariato, per la realizzazione delle proprie finalità. A titolo esemplificativo, potrà acquistare, locare e/o condurre in comodato beni immobili e mobili nonché affittare, acquistare, noleggiare beni mobili, impianti radio trasmettenti, sottoscrivere contratti, effettuare compravendite ed ogni altra attività si renda necessaria od opportuno al raggiungimento degli scopi. Potrà, inoltre, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati nazionali ed internazionali.

ART. 4 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 5 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

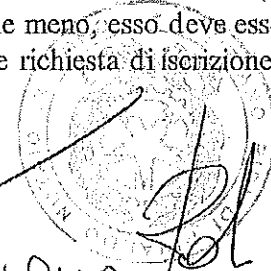
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - c) da donazioni, legati e lasciti.
2. I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti:
 - a) quote associative
 - b) rendite derivanti dal proprio patrimonio;
 - c) donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
 - d) contributi pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) attività di raccolta fondi;
 - i) attività di cui al co. 1 dell'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
 - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
3. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 6 - ASSOCIATI

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, ne condividano lo spirito e gli ideali e che si rendano disponibili a collaborare in modo significativo nelle attività dell'Associazione ed abbiano già in passato svolto attività di volontariato negli ambiti specifici oggetto delle finalità ed attività associative.
2. Il volontario dovrà aver svolto le attività di cui al precedente comma per almeno 2 (due) anni, risultando per tale periodo iscritto al Registro di cui all'art. 17, comma 1 del Codice del Terzo Settore.
3. Possono, altresì, essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo degli stessi.
4. L'Associazione deve essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) organizzazioni di volontariato. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in altra sezione del RUNTS che non richieda tale requisito.

Bouto Tse³

12.000



5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
6. Gli associati sono suddivisi in fondatori e ordinari.
7. Gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
8. Gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, chiunque ne abbia interesse presenta domanda di adesione per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale decide sull'ammissione.
2. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'accoglimento della domanda comporta l'iscrizione nel libro degli associati e la comunicazione al nuovo associato entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6. Le domande di ammissione, se presentate da soggetti minorenni, dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per esso.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, se iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati
 - b) essere eletti nelle cariche associative;
 - c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Eventuali copie estratte dei documenti esaminati sono a spese del richiedente.

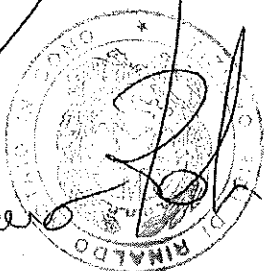
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto;
 - d) tenere ogni utile comportamento finalizzato a non ledere il buon nome dell'Associazione.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 9 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso. L'associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non provvede al versamento entro il termine comunicato dal Consiglio decade automaticamente. Il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile eliminando il nominativo dal libro degli associati. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi e lo spirito dell'Associazione;
 - b) persistenti (ovvero occasionali, ma gravi) violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Bouko Nard

12.000



ART. 10 - VOLONTARIE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E ATTIVITÀ RETRIBUITA

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità e lo spirito dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno.
2. È, altresì, nominato l'organo di revisione, obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno.
3. Ai componenti degli organi sociali di cui al co. 1, fatto salvo l'organo di cui alla lett. c), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere con urgenza alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
4. L'avviso di convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o raccomandata a mano o altro strumento telematico almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dei successivi commi 7 e 8.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
8. Ove, nel corso della riunione fosse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

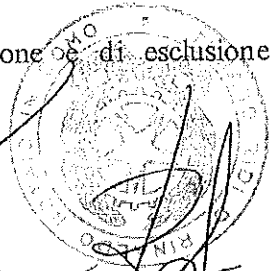
ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare, se predisposto, il bilancio preventivo con il programma annuale delle attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il bilancio sociale, preparato dal Consiglio Direttivo, se obbligatorio o predisposto;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore oppure se ritenuto utile;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore oppure se ritenuto utile;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o di esclusione dall'Associazione;

Bontà e Loris

12.02.2020



- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento ad essa assegnato dalle disposizioni di legge o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega). Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.
 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
 4. Nelle deliberazioni che riguardano responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.
 5. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento ed alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
 6. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. La delibera avviene con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 7. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).
 8. L'Assemblea si intende validamente costituita, anche in assenza di convocazione, ove tutti gli associati e l'organo di controllo se nominato, risultino presenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti oggetto di deliberazione.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri può variare da 2 (due) a 5 (cinque) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri restano in carica per il periodo definito dall'assemblea che li nomina, fermo restando la durata massima di ciascun mandato in 5 (cinque) anni, e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, il quale subentrerà alla scadenza di quello in carica.

ART. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO. CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

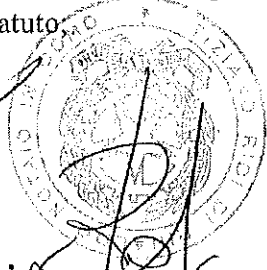
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire sino a 48 ore prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le stesse modalità previste per l'Assemblea.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri e l'organo di controllo, se nominato.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese.
7. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare il Presidente e, se ritenuto, il vice-Presidente e il Segretario dell'Associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, entro il termine stabilito in statuto;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

Bouto et al

12. Aug 2016



- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e, più in generale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto agli amministratori è generale. Il Consiglio Direttivo può, tuttavia, attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 3. Il Segretario si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 17 - IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione e dall'Assemblea.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 il Consiglio Direttivo può nominare e revocare il vice-Presidente.
4. La carica di Presidente e, se nominato, di vice-Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) essere punto di riferimento per tutti i soggetti che vengano in contatto con l'Associazione;
 - b) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione;
 - c) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - e) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - f) svolgere ogni altro compito o azione che sia ad esso demandato dal Consiglio e/o opportuno per garantire il buon andamento dell'Associazione;
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

7. In caso di assenza o impedimento del vice-Presidente, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 18 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

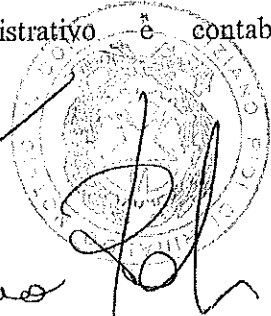
1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi e lo spirito dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi e dell'immagine dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 2382 cod. civ.;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti dall'Assemblea rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS oppure se ritenuto opportuno. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è può essere rinominato.
2. All'Organo di controllo, se nominato, si applica l'art. 2399 del cod. civ. ed il/i componente/i deve/devono essere scelto/i tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del cod. civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno un componente.
3. Il/i componente/i dell'Organo di controllo deve/devono essere indipendente/i ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può/possono, pertanto, ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige un verbale, trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo e conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un/il componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;

Barb New

12.000



- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
7. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 8. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro

ART. 20 - L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente nominato dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige apposita relazione che viene conservata dall'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO E DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo o il rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS e il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso, se predisposto
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS nella relazione di missione o in calce al rendiconto.
4. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea.
5. Il bilancio di esercizio, ed il bilancio sociale se predisposto, devono essere depositati al presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, co. 3 del CTS.

ART. 22 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

ART. 23 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina di uno o più liquidatori.
2. Il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co.1, del CTS, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità simili, secondo le indicazioni contenute nel verbale di scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e in ogni caso ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Bonifacio Chesi

12.2.2020

